

PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2025002260 del 05/12/2025

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**
RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

**Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane
provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di
Guardia Piemontese sito in località Lavandaia, nella Fraz. Marina.
Corpo idrico ricettore "Torrente Lavandaia". L.R. n°10/97 e D.Lgs.
n°152/06 e ss.mm.ii.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- ai sensi dell'art.124 comma 6 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, spetta alle Regioni il compito di disciplinare “...le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue...”;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., in accordo a quanto sopra rappresentato, disciplinano, per quanto di competenza, i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità “...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto...” in difficoltà “...ad esprimere giudizi di conformità ai valori...” della medesima Tabella;

Preso atto che:

- che ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, ricorrendone le condizioni, è stato rilasciato il Rinnovo dell'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato Torrente Lavandaia, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Marina - Lavandaia del Comune di Guardia Piemontese, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023;
- in data 14/02/2023, con propria nota n. 8520, trasmessa mezzo PEC in pari data, lo scrivente Ufficio, ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto al sopramenzionato punto 18 delle prescrizioni autorizzatorie contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., richiedeva al competente Comune di Guardia Piemontese, la trasmissione “...degli atti di rinnovo riferiti al nulla-osta ai fini idraulici, di cui al provvedimento prot. n. 10034 del 01/02/2013, nonché della relativa Concessione Demaniale Idraulica, Rep. 22792 del 20/05/2003, atteso che risultano ampiamente decorsi i termini richiamati al medesimo punto 18...”, assegnando contestualmente al medesimo comune il termine di “...10 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della ...comunicazione, per la trasmissione di quanto richiesto...” e prevedendo, in caso di mancato riscontro, “...l'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii...”;
- il Comune di Guardia Piemontese non ha inteso, in alcun modo, riscontrare la comunicazione provinciale n. 8520 del 14/02/2023 richiamata la punto precedente;

Rilevato:

- che la circostanza sopra esposta costituiva violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale indicata in oggetto, con specifico riferimento al punto 18 delle prescrizioni autorizzatorie ivi contenute;
- che la Determinazione Dirigenziale richiamata nelle premesse, prevedeva tra l'altro, l'adozione di "...ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge... ";

- in materia ambientale, in linea generale, il legislatore prevede sempre, nel caso di inosservanza delle prescrizioni ad una qualsivoglia autorizzazione comunque denominata, una gradualità nell'adozione delle misure di ripristino;
- tali misure prevedono sempre, per l'Autorità Competente, sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità ed in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di tipologia differente, di natura graduale e progressiva ma in ogni caso adeguati alle circostanze di volta in volta accertate;

Dato altresì atto che:

- scaduto il prescritto termine di 10 giorni espressamente previsto nella nota provinciale n. 8520 del 14/02/2023, tenuto conto di quanto sopra richiamato, lo scrivente Settore adottava, con Determinazione Dirigenziale n. 2024000449 del 27/02/2024, motivato provvedimento di Diffida mediante il quale:
 - a. diffidava "...il Comune di Guardia Piemontese ...allo scarico nel Torrente Lavandaia, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in contrada Marina - Lavandaia, senza rispettare le prescrizioni autorizzatorie espressamente previste nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023...";
 - b. assegnava contestualmente, al medesimo Comune "...il termine di 90 (novanta) giorni ...per inoltrare, ...nel rispetto di quanto previsto al punto 18 delle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale indicato in oggetto, copia degli atti di rinnovo del nulla-osta ai fini idraulici, di cui al provvedimento prot. n. 10034 del 01/02/2013, nonché della relativa Concessione Demaniale Idraulica, Rep. 22792 del 20/05/2003....";
 - c. prevedeva, per i "...termini di cui al capo precedente..." la possibilità di una proroga "...a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare effettuata comunque prima della scadenza del ...provvedimento di Diffida...", chiarendo che "...lo scarico poteva rimanere provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella ...Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023, fino all'adozione del provvedimento di proroga di Diffida, solo se la relativa domanda è stata tempestivamente presentata...";
- in ottemperanza a quanto prescritto nel provvedimento di Diffida n. 2024000449 del 27/02/2024 ed espressamente richiamato al sopramenzionato punto c., il Comune di Guardia Piemontese, con propria nota n. 3731 del 24.05.2024, notiziava lo scrivente Ufficio di aver provveduto a trasmettere "...all'Ufficio Regionale competente la documentazione necessaria all'ottenimento del rinnovo del Nulla Osta Idraulico prot. 10034 del 01/02/2013 e della Concessione Demaniale Idraulica Rep. 22792 del 20/05/2003..." e di essere ancora in "...in attesa dei provvedimenti richiesti...". All'uopo pertanto richiedeva contestualmente "... una proroga dei termini per la consegna della documentazione richiesta ...";
- era necessario disporre una proroga dei termini imposti con il provvedimento di Diffida, in relazione alle attività e alle procedure che la competente Regione Calabria doveva porre in essere ai fini del rilascio dei richiesti provvedimenti di rinnovo del Nulla Osta Idraulico prot. 10034 del 01/02/2013 e della Concessione Demaniale Idraulica Rep. 22792 del 20/05/2003, così da permettere al Comune di Guardia Piemontese il rispetto delle prescrizioni imposte con il sopra richiamato provvedimento di Diffida, lo scrivente Settore adottava motivato provvedimento di proroga di Diffida di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2024001177 del 05/06/2024, mediante la quale:
 - a. prorogava i termini di validità del precedente provvedimento provinciale n. 2024000449 del 27/02/2024 di "...ulteriore 90 (novanta) giorni ... al fine di permettere al Comune di Guardia Piemontese ...di acquisire e trasmettere, allo scrivente Ufficio, copia degli atti di rinnovo del nulla-osta ai fini idraulici, di cui al provvedimento prot. n. 10034 del 01/02/2013, nonché della relativa Concessione Demaniale Idraulica, Rep. 22792 del 20/05/2003....";
 - b. ribadiva la validità di "...tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2023000590 del 28/03/2023 e n. 2024000449 del

27/02/2024...” ;

- decorsi i termini sopra richiamati, considerata la mancata acquisizione di quanto espressamente prescritto al punto n. 18 della Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023, e successivamente ribadito con i provvedimenti provinciali n. 2024000449 del 27/02/2024 e n. 2024001177 del 05/06/2024, tenuto conto di quanto rappresentato nelle premesse, lo scrivente Settore adottava, in ossequio alle espresse disposizioni previste dall'art. 130, c. 1, lett. b) del T.U.A., con Determinazione Dirigenziale n. 2024002564 del 23/12/2024, motivato provvedimento di Diffida e Contestuale Sospensione mediante il quale:
 - a. diffidava “...il Comune di Guardia Piemontese allo scarico nel Torrente Lavandaia, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in loc. Marina...”;
 - b. contestualmente sospendeva “...temporaneamente, per un periodo di 90 (novanta) giorni ...la validità dell'Autorizzazione Definitiva allo scarico, rilasciata al Comune di Guardia Piemontese relativamente all'impianto sito in Località Marina - Lavandaia, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente Lavandaia, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023...” ;
 - c. assegnava “...sempre ai sensi di quanto previsto dall'art. 130, comma 1, lett. b) del T.U.A., al Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni ...per acquisire e trasmettere, allo scrivente Ufficio, copia degli atti di rinnovo del nulla-osta ai fini idraulici, di cui al provvedimento prot. n. 10034 del 01/02/2013, nonché della relativa Concessione Demaniale Idraulica, Rep. 22792 del 20/05/2003, per come espressamente prescritto al punto 18 delle prescrizioni autorizzatorie contenute nell'Autorizzazione Definitiva richiamata nelle premesse...”;
- in data 07/01/2025, la competente Regione Calabria, trasmetteva mezzo PEC, il provvedimento n. 5044 del 07/01/2025, avente ad oggetto il “...rinnovo del Nulla Osta ai soli fini idraulici, ai sensi del RD 523/1904 relativo allo scarico delle acque derivanti dall'impianto di depurazione comunale sito in loc. Lavandaia della Frazione Marina...” del Comune di Guardia Piemontese;
- il provvedimento regionale sopra richiamato prescriveva, per il Comune di Guardia, l'acquisizione “...del summenzionato atto di concessione demaniale idraulica prog. n. 538 – Rep. 22792 del 20/05/2003...” ;
- con propria nota n. 250028395 del 29/05/2025, lo scrivente Ufficio, preso atto che i termini individuati nella Determinazione Dirigenziale n. 2024002564 del 23/12/2024 risultavano nuovamente decorsi, considerata ancora la mancata e completa acquisizione di quanto espressamente prescritto al punto n. 18 della Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023, successivamente ribadito con i provvedimenti provinciali richiamati nelle premesse, e richiamato nel provvedimento regionale n. 5044 del 07/01/2025, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., comunicava, al competente Comune di Guardia Piemontese, l'avvio del procedimento volto all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 130, c. 1, lett. c del TUA, assegnando contestualmente, al medesimo Comune, “...ulteriori 10 giorni ...per la trasmissione della documentazione mancante...”;
- il Comune di Guardia Piemontese, con propria comunicazione, mezzo PEC, trasmessa solo in data 09/06/2025, riscontrava la comunicazione provinciale richiamata al periodo precedente, comunicando che “...è in corso di perfezionamento il procedimento di rilascio della Concessione demaniale idraulica propedeutica al completamento dell'inter...” amministrativo riferito al superamento delle inosservanze richiamate nei provvedimenti di Diffida di cui alle premesse;
- pur prendendo atto dei contenuti della comunicazione comunale del 09/06/2025 richiamata al periodo precedente, le mancanze riscontrate nei provvedimenti adottati dallo scrivente Ufficio ai sensi dell'art. 130 del T.U.A., non risultavano ancora superate;
- la circostanza sopra rappresentata costituiva, di fatto, il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e il successivo provvedimento di Diffida e sospensione;
- che l'assenza di titolo abilitativo riferito all'occupazione di aree demaniali costituiva altresì potenziale situazione di pericolo per l'ambiente;

Rilevato nuovamente:

- che la Determinazione Dirigenziale richiamata nelle premesse, prevedeva tra l'altro, l'adozione di "...ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge...";
- in materia ambientale, in linea generale, il legislatore prevede sempre, nel caso di inosservanza delle prescrizioni ad una qualsivoglia autorizzazione comunque denominata, una gradualità nell'adozione delle misure di ripristino;
- tali misure prevedono sempre, per l'Autorità Competente, sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità ed in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di tipologia differente, di natura graduale e progressiva ma in ogni caso adeguati alle circostanze di volta in volta accertate;
- lo scrivente Ufficio ha già adottato, in accordo ai principi sopra enunciati, ai sensi dell'art. 130, c. 1, lett. a) del TUA, il provvedimento di Diffida di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2024000449 del 27/02/2024 e n. 2024001177 del 05/06/2024;
- lo scrivente Ufficio ha già adottato, in accordo ai principi sopra enunciati, ai sensi dell'art. 130, c. 1, lett. b) del TUA, il provvedimento di Diffida e contestuale Sospensione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2024002564 del 23/12/2024;
- che i termini individuati nel provvedimento provinciale richiamato al periodo precedente risultano ampiamente decorsi;
- che, per come ampiamente chiarito nelle premesse, le inosservanze precedentemente riscontrate risultano non ancora definitivamente superate;

Richiamate:

le espresse e specifiche disposizione previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Tutto ciò premesso:

lo scrivente Ufficio, ricorrendone le circostanze, adottava la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2025001030 del 17/06/2025, mediante la quale:

- a. revocava, "...ai sensi di quanto previsto dall'art. 130, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. ...l'Autorizzazione Definitiva allo scarico nel Torrente Lavandaia, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Marina - Lavandaia del Comune di Guardia Piemontese, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023000590 del 28/03/2023...";
- b. ribadiva "...ai fini del rispetto di quanto previsto dagli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., la necessità, per il Comune di Guardia Piemontese, a seguito di specifica istanza di parte, di acquisire nuovo provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico, ai sensi e per effetto delle disposizioni contenute nella L.R. 10/97 e del medesimo Decreto Legislativo 152/2006 e ss. mm. ed ii..." ;

Considerato che:

- successivamente, il Sindaco pro tempore del Comune di Guardia Piemontese, in ossequio alle prescrizioni contenute nella Determinazione Provinciale n. 2025001030 del 17/06/2025, trasmetteva a questo Settore, a mezzo Pec, in data 11/08/2025, specifica istanza tendente all'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria per lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione comunale sito in località Lavandaia, nella Fraz. Marina del medesimo Comune, indicando quale corpo idrico recettore il Torrente Lavandaia;
- in data 19/09/2025, con nota n. 250045718, questo Settore, avuto riguardo di quanto sopra e al fine di poter completare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvisoria richiamato nelle premesse, richiedeva al Comune di Guardia Piemontese la trasmissione della necessaria documentazione integrativa;
- in solo data 24/11/2025, mezzo PEC, il competente Comune di Guardia Piemontese, riscontrava la summenzionata comunicazione di questo Ente di cui al periodo precedente

trasmettendo, in allegato, quanto richiesto e allegando, tra l'altro anche il Decreto Dirigenziale Regionale n. 6696 del 09/05/2025, avente ad oggetto il "...rinnovo concessione demaniale di mq.10,00 circa a favore del Comune di Guardia Piemontese (CS), per lo scarico delle acque reflue, nel torrente Lavandaia, del depuratore comunale..." ;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti;

Considerato altresì:

- che, nel corso del procedimento amministrativo riferito all'istanza di cui alle premesse, il Comune di Guardia Piemontese ha prodotto la necessaria documentazione tecnica, comprensiva, tra l'altro, del modulo DAS, A.1 e A.3, predisposti dallo scrivente Settore e debitamente compilati dai funzionari in servizio presso il medesimo Comune;
- l'attestazione comunale del 20/11/2025, resa ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a firma dell'ing. Giuseppe Caruso, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guardia Piemontese;
- quanto attestato dall'ing. Giuseppe Caruso, per come sopra qualificato, mediante il modulo A.3 dell'11/09/2025, in merito alla "...piena e assoluta corrispondenza tra lo stato effettivo dei luoghi e degli impianti con gli elaborati planimetrici tecnici allegati ...all'istanza..." , certificazione resasi necessaria in ordine ai controlli di cui all'art. 124, c. 11 del TUA;
- quanto certificato dal Comune di Guardia Piemontese con il modulo A.1 dell'11/09/2025, alla sez. 3, in merito all'assenza, presso l'impianto in argomento, di scaricatori di piena o by-pass comunque denominati;
- quanto certificato con la nota del 20/11/2025, resa ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a firma dell'ing. Giuseppe Caruso, per come sopra qualificato;
- quanto attestato dal Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, con la nota del 19/10/2025, in ordine alla circostanza che "...l'impianto di depurazione sito in loc. Lavandaia è presente nel luogo attuale da oltre 25 anni ed è nella piena disponibilità del Comune di Guardia Piemontese..." ;
- le disposizioni e i contenuti di cui al provvedimento Regionale n. 5044 del 07/01/2025 rilasciato al Comune di Guardia Piemontese e riferito al N.O. ai fini idraulici, "...ai sensi del RD 523/1904, relativo allo scarico delle acque derivanti dall'impianto di depurazione comunale sito in loc. Lavandaia della frazione Marina nell'alveo del torrente Lavandaia..." ;
- che nel provvedimento regionale richiamato al periodo precedente veniva espressamente prescritto che "...il Comune di Guardia Piemontese dovrà procedere al rinnovo del sumenzionato atto di concessione Demaniale idraulica prog. n. 538 – Rep. 22792 del 20/05/2003..." ;
- le determinazioni contenute nel Decreto Dirigenziale Regionale n. 6696 del 09/05/2025, avente ad oggetto il "...rinnovo concessione demaniale di mq.10,00 circa a favore del Comune di Guardia Piemontese (CS), per lo scarico delle acque reflue, nel torrente Lavandaia, del depuratore comunale..." ;
- l'attestazione di pagamento allegata all'istanza riferita agli oneri istruttori dovuti alla Provincia ai sensi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Delibera di C.P. n° 17 del 27/07/2022;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Guardia Piemontese, a servizio di una popolazione complessiva pari a 9.200 a.e. (di cui 8.000 di natura fluttuante per un periodo stagionale orientativamente pari a mesi 2), avente una capacità nominale pari a 20.000 ab. eq., ubicato in località Lavandaia, nella Fraz. Marina nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente Lavandaia, nel punto avente le seguenti coordinate 15° 59' 33.22" E e 39° 26' 51.41" N. (per come indicato nel provvedimento regionale 5044 del 07/01/2025), ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Vincenzo Rocchetti, nato a Belvedere M.mo, il 10/06/1962 e residente nel Comune di Guardia Piemontese in Viale Aldo Moro, n. 4, (C.F.: RCCVCN62H10A773R), in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Guardia Piemontese;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatoree di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'attivazione dello scarico, venga trasmessa a questo Ente, la relativa comunicazione inerente l'apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batteriologiche trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento ovvero di analoga documentazione. Si precisa che in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo, lo scarico non potrà essere in alcun modo attivato e lo stesso, qualora in funzione, è da intendersi privo della prescritta autorizzazione;
2. La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto 1. I termini di cui al capo precedente potranno essere prorogati solo a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione del provvedimento di proroga, solo se la relativa domanda è stata tempestivamente presentata;
3. Dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Ente, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. ;

4. Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, anche con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, dovranno pervenire a questo Ente le risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
5. I valori limiti d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
6. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore e pienamente rappresentativo di tutte le acque scaricate;
7. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al comma 3 dell'art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
8. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dell'impianto e delle sue pertinenze producano danni ai corpi idrici;
9. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente all'Ente Provincia di Cosenza e all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
10. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia e all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento;
11. Venga previsto in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione, un apposito sistema di reintegro, anche di tipo temporaneo, delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare lo scarico diretto in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabella 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii., per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
12. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia;
13. Che in nessun caso vengano attivati by-pass ovvero scaricatori di piena (qualora non preventivamente autorizzati) o apportate modifiche allo scarico ed al suo processo di formazione. Gli stessi, qualora ritenuti necessari, dovranno essere preventivamente comunicati alla Provincia, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
14. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
15. Il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno

- essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e rifiuti liquidi;
16. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere allo smaltimento degli stessi nel rispetto di tutto quanto previsto dalla parte IV del medesimo decreto, con particolare attenzione a quanto disposto dal successivo art.190;
 17. La presente determinazione dirigenziale non esonerà il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nullaosta, visti, assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, in assenza dei quali, ovvero in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, essa decade;
 18. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute:
 - a. nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla competente Regione Calabria, Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – Settore Gestione Demanio Fluviale e Lacuale, di cui al provvedimento n. 5044 del 07/01/2025;
 - b. nella concessione demaniale idraulica rilasciata dalla Regione Calabria, di cui al Decreto Dirigenziale n. 6696 del 09/05/2025;
 19. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 20. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
 21. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il mancato rispetto dei termini delle prescrizioni di cui sopra renderà priva di efficacia la presente autorizzazione;
 22. che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione;
 23. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di scarichi idrici.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla miticolatura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo Cosenza.

la presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza.

Verrà pubblicato nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente determinazione verrà inviata al Sindaco pro tempore del Comune di Guardia Piemontese, titolare del medesimo provvedimento autorizzativo e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 05/12/2025

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.